



**SCHEMA DI  
ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE SULLA GIURISPRUDENZA  
DEL TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA  
DI IMPRESA**

**TRA**

- Tribunale di Venezia, in persona del Presidente, \_\_\_\_\_,  
in Venezia, San Polo n° 119,
- Regione del Veneto, in persona del Presidente, \_\_\_\_\_ ,  
in Venezia, Dorsoduro n° 3901

Premesso

- che la Regione del Veneto, nello spirito di collaborazione tra Istituzioni e in attuazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo scopo di valorizzare l'Imprenditoria Veneta anche attraverso i suoi marchi e brevetti che, essendo noti ed apprezzati in Italia e all'Estero, rappresentano una notevole espressione di ingegno ed innovazione, ritiene di offrire, sul proprio sito istituzionale, la consultazione della produzione giurisprudenziale del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, giusta deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_2022;
- che il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, a sua volta, ritiene utile promuovere la divulgazione del materiale giurisprudenziale archiviato sotto forma di banca dati finalizzata alla



migliore conoscenza del settore da parte degli imprenditori e dei professionisti interessati;

- che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale nella materia si presenta di particolare rilievo per studiosi ed operatori del settore;
- che l'intervento da realizzare può articolarsi in più aspetti, tra cui la pubblicazione dei link riguardanti il materiale giurisprudenziale del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, messo a disposizione dal Tribunale stesso, previa accurata selezione e con note esplicative o massimari, e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e degli Enti interessati;
- che per tali attività, è prevista dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_2022, che approva il presente Accordo di collaborazione, la ridefinizione della composizione di un Gruppo di studio e di approfondimento in materia di diritto industriale.

Premesso quanto sopra, le Parti

## CONCORDANO QUANTO SEGUE

### Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.

### Articolo 2

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, mette a disposizione della Regione del Veneto la propria produzione giurisprudenziale, i provvedimenti cautelari e le sentenze di maggiore



0b50475e



interesse, che saranno selezionati per la pubblicazione da incaricati della Sezione Specializzata in materia di Impresa, corredati da una nota esplicativa o massimario.

### **Articolo 3**

La Regione del Veneto si impegna ad inserire nel proprio sito istituzionale un link di pubblicazione del materiale fornito dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, i cui Uffici dovranno verificare preliminarmente la sussistenza delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

### **Articolo 4**

In seguito alla pubblicazione del link di cui all'articolo 3 e all'inserimento del materiale giurisprudenziale selezionato, le Parti si impegnano a definire apposite modalità di coinvolgimento delle diverse associazioni di categoria e degli Enti di volta in volta interessati.

### **Articolo 5**

Le attività correlate al presente Accordo di collaborazione saranno sottoposte a verifiche periodiche e i loro contenuti saranno sintetizzati in relazioni annuali da rendere disponibili ai firmatari del presente Accordo.

### **Articolo 6**

Il presente Accordo di collaborazione avrà la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

### **Articolo 7**

Le attività previste dal presente Accordo di collaborazione non comportano oneri finanziari a carico delle Parti.



0b50475e



**Articolo 8**

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità.

**Articolo 9**

A far data dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, cessa l'efficacia della precedente Convenzione approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 26 marzo 2018.

Il presente Accordo di collaborazione potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni sulla base di proposte presentate dalle Parti.

Venezia, \_\_\_\_\_

Il Presidente del Tribunale di Venezia

\_\_\_\_\_

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto

\_\_\_\_\_

